



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO
REG. PG/2013/294537
DEL 26/11/2013

LAPAM MODENA
VIA EMILIA OVEST 775
41123 MODENA
ALLE CCIAA
AI COMPONENTI DELLA CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA
ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIA RIMINI, 7
40128 BOLOGNA
ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA
FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA
ALLA FED. REG. CASA
STRADA FARNESINA,106
29100 PIACENZA

Oggetto: Parere in merito a impianto di allarme

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato da LAPAM Modena il 18/10/2013 in merito a impianti di allarme nella seduta del 4/11/2013 espone quanto segue:

Gestione Commissione
Regionale Artigianato



tel 051.527.6425-23
fax 051.527.6533

Email: cra@regione.emilia-romagna.it
PEC: cra@postacert.regione.emilia-romagna.it

In materia occorre rifarsi alla definizione di impianto di sicurezza data dall'art. 2 lettera f) del DM 37/2008, e alla Guida CEI 79/3.

Il primo recita:

impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico.

Un sistema di sicurezza è composto da un sottosistema passivo e da un sottosistema attivo (sistema di allarme): il sottosistema passivo comprende tutti i mezzi fisici che sono interposti tra la possibile fonte di pericolo e ciò che si vuole proteggere; il sottosistema attivo comprende tutte le possibili apparecchiature che opportunamente disposte e collegate permettono di rilevare e segnalare il tentativo di superamento dei mezzi fisici che costituiscono il sottosistema passivo.

E' quindi evidente che un impianto di sicurezza è composto da più componenti (come qualsiasi altro impianto), e se è possibile scinderlo materialmente nelle sue varie parti, non è possibile farlo concettualmente al fine di eludere le prescrizioni normative.

Inoltre anche nella Guida CEI 79/3, il cui scopo è quello di descrivere un processo efficace ed efficiente di progettazione, realizzazione, collaudo e manutenzione degli impianti di allarme, si ritrova la conferma del richiamo alle prescrizioni del DM37/08.

Ricadendo pertanto sotto l'egida del DM 37/2008 gli impianti di sicurezza sono soggetti a tutte le prescrizioni ivi contenute.

Il Presidente della CRA

Sergio Giuffredi

AG/2013/259235

22.10.2013



**Spett.le Commissione Regionale
dell'Albo Artigiani
Via Aldo Moro, 44
40127 Bologna**

OGGETTO: Richiesta parere impianto di allarme

Un artigiano che installa un impianto di allarme presso un negozio deve essere in possesso dei requisiti di cui al DM 37/2008 (lettera b comma 2 dell'articolo 1, impianti elettronici in genere) e pertanto rilasciare la dichiarazione di conformità?

Se così non fosse, è sufficiente consegnare al cliente copia delle conformità di ogni singola apparecchiatura rilasciate dalla ditta costruttrice in sostituzione della dichiarazione di conformità?

Gli impianti di allarme necessitano a titolo esemplificativo e non esaustivo delle seguenti attrezzature/materiali:

- videoregistratore digitale;
- telecamera stagna;
- monitor a colori;
- hard disk;
- convertitore passivo video-audio;
- ups (gruppo statico di continuità);
- cavo twistato;
- scatola di derivazione da esterno;
- alimentatore switching;
- presa multipla per ups;
- cartelli di avviso di videosorveglianza;
- minuteria e cablaggi.

Le Camere di Commercio prevedono contributi per la sicurezza degli esercizi commerciali, però al momento della rendicontazione (fase successiva alla richiesta del contributo) richiedono documentazione obbligatoria.

A tal proposito è pertanto importante sapere se tali impianti sono normati dal D.M. 37 con rilascio della dichiarazione di conformità oppure non ne sono assoggettabili.

Con Osservanza.

Modena, 18 ottobre 2013

**IL RESPONSABILE
UFFICIO AFFARI GENERALI
LAPAM MODENA-REGGIO EMILIA
DOTT. DAVIDE SIMONCINI**